



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'
Servizio Pianificazione Territoriale e Valorizzazione Porto Vecchio

Rep./Racc. n°

Prot. n°

SCHEMA DI CONTRATTO

OGGETTO: Affidamento di servizio a _____ (Cod. Fisc. / P.Iva ____
_____) per l'elaborazione della
Valutazioni d'Impatto Archeologico (D.lgs. 50/2016, art. 25), da svilupparsi secondo le nuove linee guida
dell'archeologia preventiva approvate con il DPCM del 14 febbraio 2022 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.
88 del 14 aprile 2022, per l'Opera - *Riqualficazione Piazza libertà - Area portuale*). Interventi di recupero e
valorizzazione del Porto Vecchio di Trieste.

CUP: F91B22001310002 **CIG:** Z773B65C41.

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Premesso che con con determinazione dirigenziale n. _____ dd. _____ a firma
del _____, per le motivazioni ivi addotte, è stato affidato l'incarico professionale per l'elaborazione di
Valutazioni d'Impatto Archeologico per l'opera *Riqualficazione Piazza libertà - Area portuale*;
che il succitato provvedimento risulta pubblicato sul sito internet del Comune di Trieste; visto l'art. 83, comma 3, del
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i.;

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto;

tra il COMUNE di TRIESTE - rappresentato da _____ domiciliato/a agli effetti del
presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, il/la quale interviene e stipula il contratto in
oggetto in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera
c), del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e dell'art. 82 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti
del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
dell'Amministrazione che rappresenta;

e

il/la _____ in qualità di legale rappresentante della società in _____, di seguito indicato/a anche come "appaltatore",

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Trieste affida al _____, che accetta, l'incarico per la Valutazione d'Impatto Archeologico (D.lgs. 50/2016, art. 25 e succ. modd.), da svilupparsi secondo le nuove linee guida dell'archeologia preventiva approvate con il DPCM del 14 febbraio 2022 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022) sulle aree di Piazza libertà, Largo Città di Santos, Varchi monumentali e waterfront area di Porto Vecchio oggetto dell'intervento denominato Opera – *Riquilificazione di Piazza libertà – area portuale* di Trieste.

ART. 2 – CONTENUTI DELL'INCARICO ED OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Valutazione d'Impatto Archeologico:

L'attività del professionista si articolerà sostanzialmente nelle seguenti opere:

- ricerca bibliografica e d'archivio,
- raccolta della cartografia storica di riferimento,
- sopralluoghi nell'area d'interesse,
- elaborazione dei testi gestione degli archivi,
- sviluppo della cartografia con posizionamento delle evidenze archeologiche,
- determinazione dei gradi di rischio archeologico,
- stampa e consegna degli elaborati.

Dovranno essere prodotte le Valutazioni d'Impatto Archeologico (D.lgs. 50/2016, art. 25 e succ. modd.) da svilupparsi secondo le nuove linee guida dell'archeologia preventiva approvate con il DPCM del 14 febbraio 2022 ed i principi della conservazione integrata del patrimonio archeologico, in ottemperanza alla Convenzione de La Valletta 1992 (L. 29 aprile 2015 n. 57)

La società si impegna a rispettare scadenze/tempistiche e contenuti delle prestazioni richieste.

Per quanto non puntualmente descritto si fa comunque riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalla legislazione vigente in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da svilupparsi secondo le nuove linee guida dell'archeologia preventiva approvate con il DPCM del 14 febbraio 2022 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022).

ART. 3 – COLLABORATORI

La società potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria esclusiva e diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite, con specifico riferimento a quelle indicate al precedente art. 2. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente affidamento saranno regolate

mediante intese dirette ed esclusive tra la società e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese della medesima.

L'Amministrazione comunale sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte l'appaltatore, unico responsabile nei confronti del committente.

Per quanto riguarda il costo dell'assistenza e degli eventuali collaboratori e sostituti, la società dichiara di averne tenuto debitamente conto.

ART. 4 – TERMINI

Il presente contratto decorre dall'esecutività della determinazione dirigenziale di affidamento dell'incarico cui lo stesso si riferisce.

Si conviene la consegna della Valutazione d'Impatto Archeologico comprensiva degli allegati sopra elencati entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico.

Le attività dovranno essere comunque ed in ogni caso completate entro il 20.07.2023.

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di prorogare i termini sopraindicati, previa richiesta scritta, soltanto in caso di forza maggiore o per giustificati motivi che non siano imputabili alla società.

ART. 5 – PENALITÀ

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale in base agli articoli 6 e 7, il committente potrà applicare la seguente penalità, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni: nell'ipotesi di ritardata esecuzione della prestazione prevista dal presente contratto all'art. 2, la percentuale dello 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo per ciascun giorno di ritardo della prestazione oggetto di inadempimento che richiedano l'osservanza di termini di scadenza.

La penale applicata ai sensi del precedente comma verrà trattenuta sul corrispettivo in liquidazione; le penalità complessivamente applicate non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) del corrispettivo totale.

Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia a titolo di corrispettivo sia a titolo di rimborso spese.

ART. 6 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre al caso di risoluzione già disciplinato all'ultimo comma dell'art. 12, il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:

- a. ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a 15 (quindici) giorni negli adempimenti derivanti dall'affidamento;
- b. inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare danno nella regolare realizzazione dell'intervento.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla notificazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa.

In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

ART. 7 – ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In tale evenienza non sarà riconosciuto alla società alcun altro compenso né altra indennità di sorta, ad eccezione di quanto dovuto per le prestazioni già utilmente rese al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 8 – RECESSO

Il committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso la società ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Al di fuori di tale ipotesi è in facoltà del committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento (interruzione di incarico) previo pagamento del dovuto per l'attività eseguita maggiorato di una quota pari al 25% (venticinque per cento) del corrispettivo previsto per l'attività non ancora eseguita.

La società può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi a sé non imputabili, della cui gravità dovrà dare conto al committente per il tramite di comunicazione scritta a mezzo PEC, che dovrà pervenire al committente con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, la società ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di esercizio del recesso.

ART. 9 - INCOMPATIBILITÀ

Per la società fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

A tal riguardo essa dichiara di non versare in situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse, anche potenziali, con il committente.

La società si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti capoversi.

ART. 10 – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, la società venisse a conoscenza. Inoltre, la società espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in esecuzione del presente contratto, il cui oggetto rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

ART. 11 – ONORARIO E PAGAMENTI

Il corrispettivo complessivo per lo svolgimento del servizio viene calcolato in ragione dell'importanza dell'opera, in ogni caso la sua misura viene individuata previa indicazione da parte della società di tutte le voci di costo per le singole prestazioni, comprensive di spese, oneri e contributi.

L'importo per l'effettuazione del servizio risultante dall'offerta per l'esecuzione del presente contratto ritenuto adeguato dal committente e sottoscritto dall'appaltatore è di euro _____ più euro _____ per contributo previdenziale al ___% a cui va sommata l'Iva nella misura di legge per euro _____ per un totale di euro _____.

La liquidazione del compenso sarà effettuata nella misura del 100% (cento per cento) alla consegna della relazione finale di valutazione del rischio archeologico per l'opera denominata Riquilificazione Piazza libertà area portuale CUI L00210240321202210162 – CUP F91B22001310 00 2.

I pagamenti verranno effettuati con accredito sul conto corrente indicato al successivo art. 12. Con ciò questa Amministrazione avrà pienamente assolto agli obblighi economici previsti dal presente atto.

ART. 12 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente atto, tra la società e gli eventuali subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

La società si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario codice IBAN: _____, che la società ha indicato come conto corrente dedicato in relazione al servizio in oggetto.

Eventuali modifiche comunicate dalla società quanto ai dati di cui ai precedenti periodi non comportano la necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente atto aggiuntivo costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 13 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, della Legge, la società ha stipulato con _____ la polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale n. _____ con decorrenza dal ___ al ___ per un massimale di euro _____.

La polizza dovrà essere eventualmente rinnovata fino alla conclusione dell'incarico ai sensi dell'art. 4.

ART. 14 – OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto la società è tenuta ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale approvato con deliberazione della Giunta Comunale immediatamente eseguibile n. 234 del 24.05.2018 e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che sono stati consegnati in copia all'appaltatore all'atto della richiesta di formulazione dell'offerta amministrativa, tecnica ed economica per l'effettuazione del servizio quivi dedotto.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o la decadenza dal rapporto di cui al presente contratto.

ART. 15 – CONTROVERSIE

Fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, eventuali controversie che dovessero insorgere tra la società ed il Comune di Trieste in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Trieste.

ART. 16 – SORVEGLIANZA

La sorveglianza sull'attività svolta sarà istituzionalmente esercitata dal Responsabile Unico del Procedimento individuato nel dott. Roberto Prodan, titolare della Posizione Organizzativa "Pianificazione territoriale e

Porto Vecchio” - Dipartimento Territorio Ambiente Lavori pubblici e Patrimonio del Comune di Trieste. L'appaltatore è tenuto a rapportarsi e raccordarsi costantemente con il RUP per lo svolgimento della propria attività, data la sua natura.

ART. 17 – RINVIO

Per quanto non puntualmente normato nel presente atto, si fa riferimento alla vigente disciplina in materia.

ART. 18 – ELEZIONE DEL DOMICILIO

Al fine del presente incarico la società dichiara di avere la propria sede legale in __ presso la quale elegge il proprio domicilio fiscale ai fini della stipula.

ART. 19 – SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'Iva e del contributo previdenziale, laddove dovuto, per la parte a carico del committente, rimangono a carico della società.

ART. 20 – CLAUSOLE FISCALI

Il valore presunto del presente atto è di euro _____, in quanto soggetto ad Iva; esso è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Fatto in un unico originale, con un allegato, letto, approvato e sottoscritto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C., in quanto applicabile, il/la dr. ___ dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente gli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 19.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: *PRODAN ROBERTO*

CODICE FISCALE: *******

DATA FIRMA: *14/06/2023 17:36:58*